



La Casa di Margherita

Associazione di Solidarietà Familiare

Via Trento Trieste 1- 20043 Arcore (MI)

www.lacasadimargherita.org

Statuto dell'Associazione

Art. 1 Costituzione

- 2.1. È costituita l'Associazione "La casa di Margherita", con sede in Arcore in via Trento Trieste .
- 2.2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi costituzionali di trasparenza e democrazia, e improntati alla tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2.3. L'Associazione ha durata illimitata.
- 2.4. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 Finalità

- 2.5. L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà con particolare riferimento alla L.R. 23/99 è finalizzata a realizzare un'esperienza di mutuo aiuto tra famiglie nella cura familiare e a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione a sostegno delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.
- 2.6. L'Associazione si prefigge, in particolare, di svolgere le seguenti attività:
 - promuovere una rete di famiglie, al fine di rendere disponibili adulti che, gratuitamente e in modo volontario, creino momenti di mutuo aiuto nella cura familiare;
 - sostenere progetti di solidarietà all'interno delle famiglie (adozione, affidamento, accoglienza e tutela di anziani e disabili, ...);
 - promuovere progetti a favore delle famiglie in situazione di difficoltà sociale, psicologica, educativa o economica;
 - realizzare attività ludiche ed educative per la famiglia;
 - promuovere iniziative di incontro e di scambio delle esperienze familiari, al fine di potenziare e sostenere il ruolo educativo della famiglia, di favorire il benessere delle relazioni coniugali e familiari, di ridurre il disagio psicologico, sociale e relazionale che può nascere all'interno del nucleo familiare.

Art. 3 Soci

- 3.1. Sono soci dell'Associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che, condividendone i contenuti, chiedono di aderirvi. In particolare tra uomini e donne aderenti all'organizzazione sono assicurate le pari opportunità e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.
- 3.2. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e dichiarano di conoscere e di accettare lo Statuto dell'Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 3.3. La qualità di socio si perde per:
 - dimissione volontaria
 - comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'associazione
 - inosservanza dei principi e delle norme dello statuto

- mancato pagamento della quota di adesione
- 3.4. Il socio è tenuto a corrispondere all'Associazione una quota annua nella misura determinata dal Consiglio. La qualità di socio si acquista per la durata dell'esercizio in cui avviene l'ammissione e si rinnova di anno in anno.

Art. 4 Diritti ed obblighi dei soci

- 4.1. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'associazione, di recedere dalla stessa, senza oneri.
- 4.2. I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.
- 4.3. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Sono possibili rimborsi per le spese documentate che il socio abbia sostenuto per l'associazione.
- 4.4. I soci possono prestare collaborazioni retribuite su delibera del Consiglio Direttivo nell'ambito di specifici progetti.

Art. 5 Organi

- 5.1. Sono organi dell'associazione:
- a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
- 5.2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di Garanzia e Controllo:
- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) Il Collegio dei Garanti.

Art. 6 Assemblea

- 6.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
- 6.2. Essa è presieduta dal Presidente, che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario. La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno che viene inviato ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta, anche attraverso e-mail.
- 6.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6.4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti personalmente o per delega ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 6.5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
- 6.6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo statuto disponga diversamente.
- 6.7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo
 - b) stabilire le linee di indirizzo della attività e approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
 - c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo
 - d) approvare le modifiche di statuto
 - e) approvare l'ammontare delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo

Art. 7 Consiglio Direttivo

- 7.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Qualora il numero dei componenti non fosse più sufficiente, gli altri membri del Consiglio Direttivo ne possono nominarne altri provvisori, da far approvare alla successiva Assemblea. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 7.2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
- 7.3. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7.4. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
- a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione di attività dell'anno precedente, entro la fine del mese di maggio successivo all'anno interessato;
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
 - d) proporre all'Assemblea l'approvazione di regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e la disciplina delle attività;
 - e) nominare il Segretario, che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare in merito alla perdita della qualifica di socio ed in merito alle espulsioni, nel rispetto del contraddittorio;
 - g) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 8 Presidente

- 8.1. Il Presidente della Associazione, che è anche Presidente della Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo (nel proprio seno) a maggioranza dei voti.
- 8.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo e qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente statuto. Può essere rieletto consecutivamente per non più di due mandati.
- 8.3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni della Assemblea e del Consiglio direttivo.
- 8.4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo a ratifica nella prima riunione successiva.
- 8.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti

- 9.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. Il mandato dei componenti così nominati scade con quello degli altri componenti.
- 9.2. Il Collegio:
- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente
 - b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; e) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.10 Collegio dei Garanti

- 10.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.2. Il Collegio:
 - a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b) giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.11 Cariche sociali

- 11.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- 11.2. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. La carica di segretario o di Vicepresidente possono coincidere con quella di tesoriere.
- 11.3. Se un membro rinuncia alla carica può essere sostituito da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 11.4. Le sostituzioni effettuate durante il triennio decadono allo scadere del triennio stesso.

Art.12 Bilancio

- 12.1. L'esercizio sociale si intende dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- 12.2. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
- 12.3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
- 12.4. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- 12.5. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 Libri sociali

- 13.1. In ogni momento i soci possono chiedere di visionare i libri contabili e gli altri libri sociali che sono resi pubblici.

Art. 14 Quota sociale

- 14.1. Il Consiglio Direttivo fissa le quote associative a carico dei soci, che vengono approvate dall'Assemblea. Le quote sono annuali. Non sono ripetibili pro quota in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 15 Risorse economiche

- 15.1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
- 15.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - entrate derivanti da convenzioni
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 16 Modifiche dello statuto

- 16.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un decimo degli aderenti. A norma dell'art. 21 C.C. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 Scioglimento

- 17.1. Per deliberare lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.
- 17.2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci secondo quanto disposto dall'art. 2 L.R. 28/96.

Art. 18 Disposizioni finali

- 18.1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 23/99, al Codice Civile.